

**BOZZE DI STAMPA**

**23 luglio 2008**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia  
di sicurezza pubblica (692-B)**

### **QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

considerato che:

le modificazioni apportate presso la Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, sono finalizzate alla determinazione – attraverso lo strumento legislativo – delle «priorità assolute» nella celebrazione dei processi. In particolare, l'articolo 2-*bis* del disegno di legge, così come modificato, non si limita a stabilire semplicemente i «criteri di priorità» che il magistrato dovrà considerare ma, viceversa, elenca tassativamente i reati che dovranno essere perseguiti con precedenza rispetto agli altri, che, inevitabilmente, finiranno per essere «non perseguiti» e si tramuteranno – sotto il profilo strettamente pratico ed applicativo – in «non-reati». L'art. 2-*ter*, infatti, lascia ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di decidere di mettere su un binario morto – con un rinvio sino a 18 mesi – i processi «non prioritari», ovvero non compresi nell'articolo 2-*bis* del disegno di legge in oggetto. In particolare, nei confronti dei processi per reati indultabili, commessi cioè fino al 2 maggio 2006 se la pena «eventualmente da infliggere», rientra nei 3 anni del condono;

la legislazione vigente sancisce l'obbligo per il giudice di comunicare al Consiglio Superiore della Magistratura le priorità individuate. L'articolo 2-*ter* del progetto normativo in oggetto, pur contemplando lo stesso obbligo di rendicontazione, attribuisce al Ministro della giustizia – organo

di vertice politico-amministrativo – la valutazione delle scelte effettuate dai capi degli uffici giudiziari;

premessi che:

tale disciplina normativa si pone in palese contrasto con l'articolo 112 della Costituzione il quale, sancendo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo» (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991). Da ciò consegue che, fino a quando esisterà quel precetto costituzionale né Parlamento, né tanto meno il Governo, potrà vincolare i magistrati a seguire scale di priorità obbligatorie nel perseguimento di dati fatti criminosi (con una sostanziale immunità per i reati pretermessi). Il Parlamento può bensì depenalizzare certi fatti, ma finché essi sono qualificati reati, tutti devono essere immediatamente ed egualmente perseguiti;

la Corte Costituzionale ebbe ad affermare già nella sentenza n. 84 del 1979 che «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». Sicché l'azione è attribuita a tale organo «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio». In altri termini: il principio di legalità (articolo 25 della Costituzione, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale;

la realizzazione della legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente ottenibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri, ovvero ne sia da essi «valutato»: sicché di tali principi è imprescindibile requisito (formale e sostanziale) l'indipendenza del pubblico ministero, del magistrato nonché del capo dell'ufficio giudiziario;

il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito *favor actionis*. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, in un sistema di azione penale «guidata» e «valutata» sancita dal disegno di legge in oggetto, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della *notitia criminis*. Ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa;

peraltro nel nostro sistema, azione penale obbligatoria non significa, meramente, consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del P.M. di iniziare il processo per qualsiasi *notitia criminis*. Limite implicito alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è

che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo: regola, questa, tanto più vera nel nostro sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell'ambito del processo stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione (articolo 50 del codice di procedura penale);

l'articolo 2-ter del disegno di legge in oggetto, lasciando ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di decidere di mettere su un binario morto – con un rinvio sino a 18 mesi – i processi «non prioritari» sancisce una sorta di «amnistia occulta», applicata radicalmente al di fuori della procedura prevista dall'articolo 79 della Carta costituzionale;

dispone

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non passare all'esame dell'Atto Senato 692-B.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G200

VIZZINI, LUMIA

Il Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 692-B (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, approvato dalla Camera dei deputati),

considerato

che il provvedimento reca numerose disposizioni che modificano leggi previgenti, confermando l'esigenza di un coordinamento legislativo da realizzare mediante interventi di riordino, testi unici e altre misure dirette a dare razionalità e coerenza a norme diffuse nell'ordinamento in diversi corpi legislativi;

che, in particolare, vi sono importanti disposizioni e in materia di misure di prevenzione, che modificano in parti diverse, ai sensi dell'articolo 10, la legge 575 del 1975;

nel presupposto che la riformulazione dell'articolo 10, realizzata durante l'*iter* di conversione, non abbia inciso sulle competenze del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del Codice di procedura penale, competenze già previste espressamente dall'articolo 10 del decreto nel testo originario e in parte non riprodotte nel testo riformulato esclusivamente in ragione della integrazione apportata all'articolo 1 della stessa legge, che in via generale ne estende l'applicazione ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dalla citata disposizione del codice di rito;

impegna il Governo:

a promuovere un riordino normativo di carattere generale in materia di sicurezza pubblica e, in particolare, in materia di misure di prevenzione.

---

## G100

Il Senato,

premesso che:

la sicurezza pubblica è una delle priorità di questo Governo ed ha nella disponibilità di personale qualificato uno dei suoi principali strumenti;

il 6° bando di arruolamento del V.F.B. nelle Forze Armate (*G.U.* n. 38 – IV serie speciale del 16 maggio 2003) prevede la possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

il bando, all'articolo 16 riguardante l'assegnazione dei posti, riserva 490 posti per l'immissione nei Carabinieri ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze Armate;

alla fine dello scorso anno agli interessati fu comunicato che, in ragione della disponibilità di risorse previste dalla legge finanziaria 2007 relativa alle assunzioni nei Carabinieri, potevano essere incorporati in quell'anno solo coloro i quali si erano classificati entro il 266° posto; e che la posizione dei rimanenti 234 classificati, congedati nei primi giorni di dicembre, « sarà riconsiderata nel quadro delle alimentazioni previste dalla legge finanziaria del 2008 »;

questi 234 vincitori di concorso ritenevano, per essere loro stato più volte riferito, che non ci sarebbe stata soluzione di continuità tra la loro appartenenza all'Esercito e il passaggio ai Carabinieri;

tra essi molti sono i padri di famiglia, titolari dell'unico reddito, molti hanno partecipato a rischiose missioni internazionali, tutti hanno fatto affidamento su una continuità di reddito, ampiamente meritata e per altro promessa;

che i 234 non possono intraprendere attività lavorative perchè vincitori di concorso in attesa di chiamata di carattere militare;

a questi militari non è stato corrisposto neppure il trattamento di fine rapporto che potrebbe aiutarli a superare le presenti difficoltà benché nei loro CUD risultino pagate le relative imposte;

la grave situazione delineatasi potrebbe portare, se ulteriormente protratta, a ricorsi onerosi per la pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

ad attuare nel corso del 2008 l'immissione nei Carabinieri di detti 234 vincitori.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2-bis.

#### **2-bis.1**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO  
Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-ter.*

---

#### **2-bis.100**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **2-bis.2**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO  
Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, sostituire  
l'alinea, con il seguente: «Nella formazione dei ruoli di udienza è assicu-  
rata priorità».*

---

#### **2-bis.7**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO,  
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, so-  
stituire la parole: «è assicurata» con le seguenti: «il giudice, quando ne  
ravvisi le ragioni di urgenza, assegna».*

---

**2-bis.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, dopo le parole: «è assicurata» inserire le seguenti: «, quando ricorrono ragioni di urgenza secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri individuati dai dirigenti degli uffici tenendo conto anche della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa,».*

---

**2-bis.6**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», alinea, sostituire la parole da: «assoluta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.*

*1-bis.* Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi *1-quinquies* e *1-sexies*. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102.

*1-ter.* La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

*1-quater.* Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, di-

fetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

*1-quinquies.* Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

- a) per il giudizio di primo grado: anni due;
- b) per il giudizio in grado di appello: anni due;
- c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

*1-sexies.* I termini di cui al comma *1-quinquies* possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

*1-septies.* Nel computo dei termini di cui ai commi *1-quinquies* e *1-sexies*, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

*1-octies.* Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi *1-quinquies* e *1-sexies* e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

*Conseguentemente, all'articolo 2-ter, sopprimere i commi 6 e 7.*

---

## **2-bis.13**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai delitti di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, ai delitti di cui».*

---

**2-bis.9**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) ai processi relativi ai reati di concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari».

---

**2-bis.101**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» alla lettera b), sostituire le parole: «relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro» con le seguenti: «per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro».*

---

**2-bis.10**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) ai processi relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

---

**2-bis.102**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) ai processi per i delitti commessi contro la pubblica amministrazione».

---

**2-bis.3**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) ai processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

---

**2-bis.4**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, lettera e) dopo la parola: «quarto» inserire le seguenti: «e quinto».*

---

**2-bis.11**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) ai processi nei quali si sia dato luogo ad assunzione di prova con incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale».

---

**2-bis.103**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) ai processi per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale».

---

**2-bis.5**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 2, dopo le parole: «degli uffici giudicanti» inserire le seguenti: «, sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati,».*

---

**2-bis.12**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Nel comma 2 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo criteri che tengono conto, altresì, della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».*

---

**Art. 2-ter.**

**2-ter.1**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2-ter.104**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2-ter.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima del rinvio, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dopo il rinvio. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice penale».

---

**2-ter.6**

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «se l'imputato si oppone» *con le seguenti:* «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono».

---

**2-ter.3**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 3, sostituire le parole:* «se l'imputato si oppone», *con le seguenti:* «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono».

---

**2-ter.5**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «se l'imputato si oppone» *con le seguenti:* «se l'imputato o la persona offesa si oppongono».

---

**2-ter.105**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 3, dopo le parole: «se l'imputato», aggiungere le seguenti: «o la parte civile».*

---

**2-ter.7**

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 3, sostituire la parola: «chiuso» con la seguente: «aperto».*

---

**2-ter.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rinvio non può essere disposto per i processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ai reati di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenne, nonché ai delitti di peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione e corruzione in atti giudiziari.»*

---

**2-ter.8**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore della magistratura».*

---

**2-ter.9**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale sono trasferiti, come prova formata, in sede civile».*

---

**2-ter.13**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2-ter.10**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che la persona offesa non si opponga».*

---

**2-ter.11**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di cui al periodo precedente è ammissibile esclusivamente qualora l'imputato abbia previamente risarcito il danno ovvero abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».*

---

**2-ter.12**

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO  
Gerardo, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammissibilità della richiesta di cui al periodo precedente è subordinata al risarcimento del danno da parte dell'imputato».*

---

**2-ter.14**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO,  
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

*Sopprimere il comma 7.*

---

